

**Disegno di Legge n.302 del 21.8.2013: Modifica della Legge Regionale 28 novembre 1997 n.44
“Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari”**

Il processo di aggregazione dei Comuni per l’esercizio delle funzioni fondamentali ha acquisito ormai a seguito della riforma in corso degli assetti del sistema delle autonomie locali una rilevanza fondamentale per garantire il mantenimento e ove possibile il miglioramento dei servizi resi ai cittadini ed alle imprese, con il contestuale contenimento dei costi e la semplificazione delle procedure.

In questa ottima nelle Regioni ove tale processo è in atto da alcuni anni hanno avuto una forte accelerazione le proposte di fusione di Comuni che consentendo l’istituzione di Enti locali di maggiori dimensioni e capacità economica possono meglio garantire l’esercizio delle proprie funzioni che in prospettiva sono destinate ad ampliarsi anche tenuto conto del processo in atto di revisione delle Province.

In tali Regioni al fine di favorire l’iter di fusione dei Comuni si è anche provveduto a disporre che il referendum consultivo su tali proposte sia valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.

Nel presente ddl si modifica l’attuale normativa regionale, tuttavia si ritiene opportuno mantenere per la validità del referendum, la previsione di un quorum pari al 30% degli aventi diritto nei Comuni interessati e si prevede che il 51% dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi debba essere a favore della proposta oggetto del referendum.

Tale modifica risponde alla finalità di impedire che un evento decisivo nella vita di una comunità locale, quale ad esempio la fusione di comuni, possa essere oggetto della volontà di una ristretta porzione della comunità stessa.

Articolo unico

(Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n.44 “Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari”)

1. Il secondo comma dell’articolo 42 della legge regionale 28 novembre 1977, n.44 “Norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari”) è così sostituito:

“2. Nei referendum consultivi per l’istituzione di nuovi Comuni, per la fusione fra Comuni e per mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando in ciascuno dei Comuni interessati abbia partecipato il 30% degli aventi diritti al voto e il 51% dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia a favore della proposta. Dal computo sono esclusi i residenti all’estero iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE)”.